SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 4, D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL NUOVO HEADQUARTER DELLA FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE

CIG: 7918871B11

CUP: B49G19000100001

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

AREXPO S.p.A., con sede legale in Milano, via C. Belgioioso, 171, 20157, C.F. e P.I. n. 07468440966, in persona del [#], [#], domiciliato per la carica presso la sede legale in Milano, di seguito per brevità anche solo "Arexpo" o "Stazione Appaltante"

- da una parte

Ε

[#], con sede legale in [#], codice fiscale [#], partita IVA [#], iscritta nel Registro delle Imprese di [#], in persona del [#], domiciliato per la carica presso la sede legale, che agisce nella sua qualità di [#], della predetta società, e (ove l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo) in qualità di mandataria del raggruppamento temporanee di operatori economici costituito con [#], come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile del [#], racc. [#], del Notaio [#], di [#], (di seguito anche solo l'"Affidatario") ed insieme ad Arexpo anche solo le "Parti".

- dall'altra parte

Ε

PER QUANTO AD ESSA STRETTAMENTE ASCRIVIBILE

FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE, con sede legale in Milano, via Cristina Belgioioso snc, C.F. 97821360159, in persona del Direttore prof. Iain William Mattaj, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, di seguito per brevità anche solo "Fondazione HT",

PREMESSO CHE

a) Arexpo, in data [#] maggio 2019 ha bandito in nome e per conto di Fondazione HT, ai sensi della L.R. 24 luglio 2018, n. 10, il Concorso internazionale di progettazione "Human Technopole: il nuovo Headquarter" volto all'acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la realizzazione del nuovo edificio (di seguito anche solo "Edificio") della Fondazione HT, da svolgersi mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 152, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche solo "Codice");

- b) nel bando relativo al Concorso di cui alla precedente lettera a), Arexpo ha previsto di affidare al vincitore del Concorso, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 4, del Codice, i livelli successivi di progettazione dell'Edificio (definitivo e esecutivo), allegando al medesimo bando il presente schema di contratto;
- c) in esito allo svolgimento del Concorso di cui alla precedente lettera a), è risultato vincitore della procedura [#], come da provvedimento del [#];
- d) il predetto vincitore ha regolarmente provveduto allo sviluppo e al completamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 20 del bando relativo al Concorso di cui alla precedente lettera a);
- e) il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui alla precedente lettera d) è stato regolarmente approvato da Arexpo in data [#];
- f) con atto del [#], Arexpo ha avviato la procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 4, del Codice, per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di realizzazione dell'Edificio e ha richiesto al vincitore del Concorso di presentare la propria offerta (di seguito anche solo "Offerta", quivi allegata sub. n. 1), coerentemente alle prescrizioni indicate dagli atti del Concorso di cui alla precedente lett. a) ed allo schema di contratto allegato al relativo bando;
- g) Arexpo ha effettuato con buon esito le verifiche, in capo al vincitore, del possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa previsti dall'art. 3 del bando del Concorso;
- h) le Parti hanno condiviso il contenuto dell'Offerta ed è loro intenzione procedere con la sottoscrizione del presente Contratto;
- l'Affidatario ha presentato tutti i documenti richiesti ai fini della stipula del presente Contratto, ivi compresa adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali nonché cauzione definitiva come previsto dall'art. 12 del presente Contratto;
- j) Fondazione HT interviene nel presente Contratto quale Parte, limitatamente a quanto ad essa direttamente riferibile nei successivi articoli 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 23, 24;
- k) l'Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni (di seguito

"Prestazioni") poste a suo carico e di aver acquisito tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione delle suddette prestazioni, poste alla base della propria Offerta.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Norme applicabili

- 1.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, nonché gli allegati al presente Contratto, ivi inclusi i documenti a essi a loro volta allegati.
- 1.2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ai relativi provvedimenti di attuazione;
- dal D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- dal D.Lgs. n. 81/2008;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Articolo 2

Oggetto

2.1. Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione, ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice e dagli artt. da 14 a 43 del D.P.R. n. 207/2010, relativi alla realizzazione del nuovo Edificio (di seguito "Edificio") della Fondazione HT, situato in Milano, ex area Expo 2015 (ora denominata MIND – Milano Innovation District), Via C. Belgioioso snc, nonché di tutto quanto previsto dagli atti del Concorso e nell'Offerta.

In particolare, con riferimento a quanto sopra, l'oggetto dell'Affidamento comprende le seguenti Prestazioni (anche definite nel complesso il "Progetto"):

Progettazione Definitiva (PD);

- Progettazione Esecutiva (PE).
- 2.2. Gli obblighi professionali dell'Affidatario sono precisati nel successivo art. 6 del presente Contratto.
- 2.3. Il Progetto dovrà in ogni caso risultare conforme alla normativa legislativa e regolamentare, nazionale e regionale, vigente in materia di appalti pubblici, anche se entrata in vigore nel corso del rapporto contrattuale, essere strettamente coerente agli strumenti di pianificazione urbanistica relativi all'area sulla quale saranno insediati l'Edificio e gli altri elementi oggetto di progettazione di fattibilità da parte dell'Affidatario, nonché strettamente coerente con le prescrizioni contenute nella documentazione del Concorso e con il progetto di fattibilità approvato da Arexpo, compreso, in particolare, il rispetto dei tempi massimi di realizzazione delle opere progettate dall'Affidatario (in seguito, nel complesso, anche solo le "Opere") e l'importo massimo di spesa ivi indicato.
- 2.4. Il costo di realizzazione delle Opere che dovranno essere progettate dall'Affidatario è stimato in Euro [#], di cui Euro [#] per lavori ed Euro [#] per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, e si intende destinato alla realizzazione dell'intervento secondo i livelli prestazionali indicati nel Documento Preliminare alla Progettazione.
- 2.5 L'Affidatario è tenuto ad eseguire le Prestazioni in proprio, con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio, e potrà ricorrere al subappalto nei limiti e alle condizioni di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 3

Corrispettivo

- 3.1. Il corrispettivo per l'esecuzione delle Prestazioni oggetto del presente Contratto è forfettariamente determinato, in modo omnicomprensivo, fisso ed invariabile, in misura pari all'importo indicato nell'allegato "Calcolo onorari ai sensi del D.M. 17 giugno 2016" ribassato di una percentuale pari al 30%, oltre IVA e contributi integrativi alle Casse professionali autonome, se dovuti, per un valore pari ad Euro [#] (anche solo il "Corrispettivo"), di cui:
- Euro [#], per l'attività di Progettazione Definitiva;
- Euro [#], per l'attività di Progettazione Esecutiva.

Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, gli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale sono pari ad Euro 0.

3.2. Il Corrispettivo è determinato a "corpo" e si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione delle Prestazioni, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle norme applicabili, alle disposizioni del presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati e in conformità a quanto previsto nell'Offerta.

Articolo 4

Modalità di fatturazione e pagamenti

4.1 Il Corrispettivo all'Affidatario sarà liquidato, dalla Fondazione HT, con liberazione di Arexpo, qui espressamente accettata dall'Affidatario, previa ricezione da parte di Arexpo degli attestati di regolare esecuzione delle prestazioni tempo per tempo svolte, del benestare al pagamento sulla fattura emessa, nonché dei documenti previsti dalla normativa vigente.

L'Affidatario emetterà le fatture, secondo le modalità che saranno in seguito indicate da Arexpo, per gli importi di competenza in considerazione dello stato di avanzamento delle attività, ed in particolare al raggiungimento delle seguenti milestone:

- il 25% (venticinque percento) del Corrispettivo sarà fatturato a seguito della consegna da parte dell'Affidatario del progetto definitivo ad Arexpo;
- il 25% (venticinque percento) del Corrispettivo sarà fatturato a seguito della comunicazione all'Affidatario dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo, ai sensi del successivo art. 9.
- il 25% (venticinque percento) del Corrispettivo sarà fatturato a seguito della consegna da parte dell'Affidatario del progetto esecutivo ad Arexpo;
- il 25% (venticinque percento) del Corrispettivo sarà fatturato a seguito della comunicazione all'Affidatario dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, ai sensi del successivo art. 9.

- Si applica l'art. 35, comma 18, del Codice, in materia di anticipazione del prezzo contrattuale. L'anticipazione, pari al 20% del Corrispettivo, verrà corrisposta nel rispetto dei termini, delle modalità e delle condizioni previste dall'art. 35, comma 18, del Codice.
- 4.2 Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
- 4.3. I pagamenti saranno effettuati dalla Fondazione HT a mezzo bonifico su conto corrente intestato all'Affidatario entro 30 (trenta) giorni fine mese data ricevimento fattura. I corrispettivi verranno liquidati previa verifica, in capo all'Affidatario e ai suoi eventuali subappaltatori, da parte di Arexpo del Documento unico di Regolarità Contributiva e della regolarità fiscale, previo benestare al pagamento rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, su attestazione di regolare esecuzione del Direttore dell'esecuzione, nonché della regolarità dei pagamenti agli eventuali subappaltatori. L'Affidatario dovrà, altresì, produrre idonea documentazione attestante il rispetto, da parte dei subappaltatori, di tutti gli obblighi inerenti ai rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, con particolare riferimento agli obblighi retributivi. Si applica l'art. 30, commi 5 e 6, del Codice.
- 4.4 Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del Codice, sull'importo di ciascuna rata, verrà effettuata una ritenuta dell'0,50% (zero virgola cinquanta per cento) a garanzia che l'Affidatario osservi le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. La ritenuta verrà svincolata all'approvazione da parte di Arexpo della progettazione esecutiva, previa fatturazione del relativo importo.
- 4.5 Le fatture di cui al precedente art. 4.1. dovranno essere emesse dall'Affidatario solo a seguito del rilascio da parte di Arexpo dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rispetto alle milestone di cui al precedente art. 4.1.
- 4.6 In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento è tenuto a fatturare le operazioni relative all'esecuzione della prestazione di propria competenza. La mandataria ha l'onere di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse dalle mandanti. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, i pagamenti saranno

effettuati esclusivamente nelle mani della mandataria, previa fatturazione pro-quota da parte di ciascun componente del raggruppamento.

Articolo 5

Tracciabilità dei flussi finanziari

- 5.1. Con la stipula del presente Contratto, l'Affidatario assume, pena la nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. Il Contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite in difformità a quanto stabilito dalla legge n. 136/2010.
- 5.2. L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad Arexpo e a Fondazione HT, le variazioni che si dovessero verificare in ordine alle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 5.3. Nel caso in cui il pagamento delle Prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
- 5.4. L'Affidatario si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ad Arexpo, a Fondazione HT e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 6

Obblighi dell'Affidatario

6.1 L'Affidatario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente Contratto e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione

dell'incarico, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e cose.

- 6.2 L'Affidatario conferma di essere dotato di organizzazione adeguata all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, che si obbliga ad eseguire con personale e mezzi propri, ad eccezione delle parti eventualmente subappaltate o subaffidate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 6.3 L'Affidatario si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente Contratto, manlevando e garantendo Arexpo e Fondazione HT da ogni onere, responsabilità o danno che queste ultime dovessero subire.
- 6.4 L'Affidatario si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia. L'Affidatario si obbliga altresì a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.
- 6.5 L'Affidatario si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione delle Prestazioni un trattamento economico, previdenziale, normativo, assicurativo, assistenziale non inferiore rispetto a quello minimo previsto dalle normative applicabili, manlevando sin d'ora Arexpo rispetto a qualsiasi danno cagionato da propri dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori o propri fornitori in genere durante l'esecuzione del contratto. Si applica quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 6, del Codice.
- 6.6 L'Affidatario è unico responsabile per tutto quanto possa accadere a chiunque operi alle sue dipendenze o per suo conto durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

6.7 In ogni caso, è espressamente convenuto, sin da ora, che l'Affidatario manlevi e tenga indenne Arexpo e Fondazione HT in relazione a ogni pretesa che dovesse essere azionata in sede giudiziale o stragiudiziale da parte del personale utilizzato, dagli enti previdenziali o da qualunque terzo in dipendenza dell'esecuzione delle singole attività e in relazione all'applicazione o violazione delle normative vigenti in materia.

6.8. L'incarico oggetto del presente Contratto ricomprende:

- la redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle Opere, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 23 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 14 a 43 del D.P.R. n. 207/2010, e secondo quanto indicato al precedente art. 2.3;
- l'esecuzione dei rilievi, delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti necessari per la completa elaborazione del Progetto, come meglio descritto nei documenti allegati al Concorso;
- le attività di redazione elaborati, assistenza e supporto tecnico ed amministrativo di cui al successivo art. 9, comprensive del supporto all'ottenimento di tutti i necessari titoli autorizzativi presso gli Enti Autorizzativi preposti per l'esecuzione dell'intervento oggetto del Progetto (Regione Lombardia, Comune, Provincia, ATS, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.);
- in generale, lo svolgimento di ogni altra prestazione professionale ricondotta dalla normativa vigente alla titolarità del soggetto incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva delle Opere.
- 6.9 Per ogni elaborato ed ogni altro documento redatto per ciascuna fase di ogni livello progettuale l'Affidatario consegnerà ad Arexpo n. 5 (cinque) copie cartacee per PD/PE e n. 1 (una) copia registrate su supporto digitale sia in formato editabile e riproducibile sia in formato .pdf -, firmate e timbrate secondo le disposizioni impartite da Arexpo. Eventuali copie supplementari verranno predisposte dall'Affidatario su richiesta di Arexpo, salvo rimborso delle sole spese vive di riproduzione a carico di Arexpo.

Tutta la documentazione progettuale, e ogni altro documento o elaborato ad essa correlato, dovrà essere sviluppato secondo la metodologia BIM e restituita ad Arexpo con le modalità prescritte dal Capitolato informativo BIM, allegato al bando di Concorso.

6.10 Il compenso per tutte le attività di cui al presente articolo è ricompreso nel Corrispettivo di cui all'articolo 4 del presente Contratto.

Articolo 7

Sviluppo della progettazione

- 7.1 L'Affidatario è tenuto ad introdurre nel Progetto, anche se già presentato ad Arexpo, tutte le modifiche richieste da Arexpo che siano rivolte all'ottimizzazione del Progetto e siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecnico-normative, anche se dipendenti da disposizioni intervenute nel corso dello sviluppo della progettazione, ivi comprese le prescrizioni degli Enti Autorizzativi, degli Enti Erogatori (A2A etc..), senza che ciò gli dia diritto a maggiori compensi. Tali modifiche possono comportare anche una diminuzione dell'opera da progettare.
- 7.2. Le Parti si confronteranno reciprocamente e con continuità in ordine allo sviluppo dell'attività oggetto del presente Contratto, impegnandosi sin d'ora a concordare, entro 5 (cinque) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto, un calendario di incontri periodici con cadenza settimanale. L'Affidatario si impegna, inoltre, a coordinarsi con il soggetto o l'organo incaricato della validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante confronti costanti in modo da minimizzare eventuali rischi di esito negativo della verifica del Progetto.
- 7.3. Agli incontri di cui all'art. 7.2, dei quali verrà redatto verbale sottoscritto da tutti i partecipanti, dovranno essere presenti:
- per Arexpo: il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche solo "RUP"), ovvero un soggetto da quest'ultimo delegato, nonché i tecnici di Arexpo che il Responsabile Unico del Procedimento ritenga di volta in volta di convocare;
- per l'Affidatario: il coordinatore di cui all'art. 31, comma 8, del Codice, o/e altro soggetto all'uopo individuato dall'Affidatario o eventuali altri collaboratori la cui partecipazione sia richiesta da Arexpo.

In aggiunta ai soggetti di cui sopra, potrà sempre essere presente almeno un rappresentante della Fondazione HT.

- 7.4. L'Affidatario dovrà inoltre fornire ad Arexpo, o alla Fondazione HT, l'assistenza tecnica e amministrativa e tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento delle autorizzazioni, permessi, assensi ed atti abilitanti comunque denominati da parte degli Enti preposti, oltre che per il positivo esito di ogni altro procedimento amministrativo previsto o valutato opportuno da Arexpo per la realizzazione dell'intervento. Nel caso di conferenza di servizi, l'Affidatario dovrà inoltre assistere Arexpo e la Fondazione HT, ove partecipante, durante tutte le sedute convocate ed impegnarsi ad incontri propedeutici presso gli Enti che consentano di ridurre il numero delle medesime sedute.
- 7.5. Il compenso per tutte le attività di cui al presente articolo è comunque ricompreso nel Corrispettivo di cui all'articolo 4.

Articolo 8

Durata contrattuale

- 8.1. Il presente Contratto ha durata dalla sua sottoscrizione fino al completo esaurimento delle reciproche prestazioni.
- 8.1.1 Il progetto definitivo comprensivo di quanto richiesto dal presente Contratto e dalla normativa vigente in materia, nonché delle verifiche con gli Enti competenti ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 7 dovrà essere ultimato entro e non oltre 100(cento) giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione di apposito ordine di servizio di avvio dell'attività di progettazione del definitivo da parte del RUP.
- 8.1.2 Il progetto esecutivo comprensivo di quanto richiesto dal presente Contratto e dalla normativa vigente in materia, dovrà essere ultimato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione di apposito ordine di servizio di avvio dell'attività di progettazione dell'esecutivo da parte del RUP.
- 8.1.3 I termini sopra indicati per le progettazioni terranno in considerazione e comprenderanno anche le attività di rilievo, le indagini, la ricerca e le prove per la miglior definizione dello stato di fatto, nonché le attività propedeutiche all'ottenimento dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, quali, ad esempio, la presentazione e condivisione informale delle soluzioni progettuali con gli Enti competenti.

8.1.4 Non saranno invece considerati nei termini di cui sopra, pur restando attività in capo al progettista, i tempi necessari all'espletamento della Conferenza dei Servizi e/o per l'acquisizione di pareri o autorizzazioni, comunque denominati, i tempi per le attività di verifica, validazione e approvazione dei progetti.

Articolo 9

Verifica, validazione e approvazione del Progetto

- 9.1 Arexpo, tramite il RUP e con l'assistenza dei soggetti all'uopo incaricati, procederà all'attività di monitoraggio della progettazione durante lo sviluppo del progetto definitivo e del progetto esecutivo.
- 9.2 La verifica di ciascun livello progettuale (definitivo ed esecutivo) sarà effettuata, secondo quanto previsto all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, dall'operatore economico individuato da Arexpo in base alla normativa vigente.
- 9.3 La validazione sarà sottoscritta dal RUP, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni dell'Affidatario. Successivamente, i progetti saranno sottoposti alla approvazione di Arexpo in conformità di quanto previsto dall'art. 27 D.Lgs. n. 50/2016.
- 9.4 Nel caso in cui il progetto definitivo ed il progetto esecutivo consegnato ai fini della verifica non rispondano, o non rispondano in modo adeguato, ai criteri di valutazione di cui all'art. 9.2, Arexpo richiederà all'Affidatario di apportare le modifiche e le integrazioni necessarie, assegnando a tal fine un termine coerente all'entità delle modifiche richieste.
- 9.5 Nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 9.4 gli elaborati oggetto della procedura di verifica si considereranno come non tempestivamente presentati e saranno applicate le penalità di cui all'art. 11 del presente Contratto.
- 9.6 L'eventuale attività progettuale di cui al precedente punto 9.4 non darà luogo in nessun caso a maggiori compensi se imputabile all'Affidatario. In difetto, si applica il successivo art. 10.

Articolo 10

Modifiche e variazioni

- 10.1 È facoltà di Arexpo richiedere all'Affidatario modifiche, integrazioni o variazioni del Progetto, sia in corso di redazione sia quando lo stesso sarà già elaborato e presentato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 10.2 L'Affidatario è tenuto ad introdurre nel Progetto, anche se già approvato, le integrazioni, variazioni e modifiche eventualmente richieste dai vari Enti preposti al controllo ed alla vigilanza. Tali attività devono ritenersi comprese nel Corrispettivo spettante all'Affidatario e non danno diritto a maggiori compensi, salvo quanto previsto dal precedente art. 9.

Articolo 11

Penali

- 11.1 Il mancato rispetto dei termini di consegna di ciascun livello progettuale, come indicati al precedente art. 8, nonché il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 9.4 del presente Contratto, che sia dovuto a causa imputabile all'Affidatario, comporterà l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo decorrente dalla scadenza del termine di adempimento.
- 11.2 Le penali di cui sopra verranno comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione all'Affidatario notificata da parte del RUP via posta elettronica certificata (PEC). Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'Affidatario abbia opposto motivate controdeduzioni, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo relativo alla fase nella quale è assunto il provvedimento.
- 11.3 L'applicazione della penale non preclude la richiesta da parte di Arexpo e/o di Fondazione HT di risarcimento per l'eventuale maggior danno in conseguenza del ritardo accumulato.
- 11.4 Resta fermo che la misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del presente Contratto, pena la risoluzione del Contratto in danno dell'Affidatario, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, ai sensi degli artt. 113 bis, comma 4, e 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 12

Garanzie e coperture assicurative

- 12.1 L'Affidatario ha presentato ad Arexpo idonea polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice, a copertura dei danni provocati nell'esercizio delle attività di propria competenza, stipulata con la compagnia [#], n. [#], in data [#], con massimale pari ad: Euro [#], corredata da una dichiarazione dell'Affidatario che si impegna a garantirne una durata della copertura assicurativa fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere progettate, e che si riferisce specificamente all'incarico oggetto del presente Contratto, prevedendo espressamente tra i soggetti terzi Arexpo S.p.A. e la Fondazione HT. Tale polizza copre anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo e definitivo che abbiano determinato a carico di Fondazione HT nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
- 12.2 L'Affidatario si impegna al rinnovo della polizza di cui al precedente punto 12.1, per tutto il periodo di cui al paragrafo che precede. In caso di omesso rinnovo della polizza, Arexpo e Fondazione HT si riservano la facoltà di risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 cod. civ..
- 12.3 Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza assicurativa di cui al presente articolo restano a totale carico dell'Affidatario.
- 12.4. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario ha presentato in favore di Fondazione HT la garanzia fideiussoria n. [#], rilasciata in data [#], da [#], pari ad Euro [#], a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, ai sensi di quanto previsto nell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia per tutta la durata contrattuale e, comunque, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
- 12.5 La cauzione prevede espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile,

nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice e prima richiesta scritta del beneficiario.

- 12.6 Il beneficiario della predetta garanzia ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Affidatario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
- 12.7 Il beneficiario ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattualmente dedotti, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
- 12.8 In ogni caso, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il beneficiario si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- 12.9 In caso di inadempimento a tale obbligo, Arexpo ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
- 12.10 Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 13

Gruppo di lavoro

- 13.1. L'Affidatario, ai fini della stipula del presente Contratto, ha indicato la composizione del gruppo di lavoro, come disciplinata dall'art. 3 del Bando del concorso di cui alla lettera a) delle premesse.
- 13.2 Eventuali modifiche del gruppo di lavoro dovranno essere preventivamente comunicate ed approvate da Arexpo.
- 13.2. Arexpo ha la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle Prestazioni oggetto del presente Contratto, la sostituzione dello stesso; nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'Affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della formale richiesta da parte di Arexpo.

13.3. In ogni caso, il personale proposto per la sostituzione dovrà avere i requisiti e le competenze professionali non inferiori a quello sostituito e dovrà comunque essere approvato da Arexpo.

Articolo 14

Proprietà del Progetto

- 14.1 Il Progetto sarà e rimarrà di proprietà piena ed assoluta di Fondazione HT, la quale sarà libera di utilizzarla, riprodurla o pubblicizzarla. La stessa potrà inoltre, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione così come introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie od opportune.
- 14.2 L'Affidatario non potrà utilizzare in alcun modo quanto eseguito nell'ambito dell'Affidamento senza il preventivo consenso di Fondazione HT.
- 14.3 L'Affidatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e che siano utilizzati dallo stesso per l'esecuzione contrattuale. Qualora venga promossa nei confronti di Arexpo o Fondazione HT azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati dall'Affidatario per l'esecuzione contrattuale, questi assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, Arexpo o Fondazione HT sono tenute ad informare prontamente l'Affidatario delle suddette iniziative giudiziarie.

Articolo 15

Risoluzione, clausola risolutiva espressa, recesso

15.1 Il presente Contratto potrà essere risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile nel caso di gravi e ripetute inadempienze contrattuali, nel caso di non conformità delle Prestazioni eseguite dall'Affidatario rispetto a quanto indicato nel presente Contratto, nel caso di sospensione o interruzione delle attività contrattuali per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore o da inadempimento o da fatto e colpa di Arexpo; nel caso di mancato rispetto da parte dell'Affidatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale e assicurativa e dei contratti di lavoro nazionali e locali di riferimento,

allorquando la stessa abbia ricevuto da Arexpo, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, l'intimazione ad adempiere a quanto necessario che identifichi specificamente i pretesi inadempimenti e la stessa non abbia ottemperato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di Arexpo.

- 15.2 Arexpo si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di previa diffida e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell'aggiudicatario, nei seguenti casi:
- accertamento della mancanza o perdita di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la cui mancanza o perdita comporta la risoluzione di diritto del Contratto;
- grave negligenza o frode o negli altri casi di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- applicazione delle penali previste al precedente art. 11 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- violazione delle norme del Modello 231/01 e del Codice Etico di Arexpo S.p.A.;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- applicazione a carico dell'Affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 90/2014 e s.m.i., la commissione da parte dell'Affidatario di fatti di corruzione o di turbativa della libertà degli incanti o l'eventuale scoperta da parte delle competenti Autorità dei fatti illeciti sopra citati.

Si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

- 15.3 Arexpo e Fondazione HT si riservano la facoltà di recedere in modo unilaterale dal Contratto in caso di sottoposizione a concordato preventivo o fallimento a carico dell'Affidatario. Tale facoltà viene esercitata mediante invio, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.
- 15.4 Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal paragrafo precedente. Dalla data di efficacia

del recesso l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Arexpo o Fondazione HT.

15.5 In caso di recesso del Contratto, saranno corrisposti all'Affidatario unicamente gli importi relativi alle prestazioni da questa già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso, nonché le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

15.6 Arexpo e Fondazione HT si riservano la facoltà di recedere in modo unilaterale dal Contratto in qualsiasi momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, applicando quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 16

Cessione del contratto

- 16.1 Fondazione HT potrà subentrare in qualsiasi momento ad Arexpo nel presente contratto dandone informazione, con un preavviso scritto di 15 gg, all'Affidatario, il quale presta sin d'ora il proprio consenso a tale sostituzione soggettiva e nulla potrà eccepire al riguardo.
- 16.2 È fatto divieto espresso all'Affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), numero 2), del D.lgs. n. 50/2016, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- 16.3 È consentita la cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto nei limiti e nelle forme di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
- 16.4 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17

Privacy e trattamento dei dati

17.1 Ai sensi e agli effetti del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), le Parti si danno reciprocamente atto e accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per finalità connesse

all'esecuzione di tale Contratto ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del GDPR, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ovvero per dare esecuzione a obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

17.2 Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare del trattamento, a effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché nel rispetto delle normative vigenti al momento del trattamento medesimo, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico nel presente Contratto, fermo quanto previsto dal successivo art. 17.6.

17.3 Ciascuna Parte prende atto della circostanza per cui i presenti rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente Contratto e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

17.4 A ciascun interessato, sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra Parte contrattuale informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, l'integrazione degli stessi, la limitazione del trattamento e/o, ancora, informazioni sul periodo di conservazione. A tal fine, ciascuna Parte dichiara sin da ora di manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi pregiudizio dovesse derivarle quale conseguenza dell'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione della normativa vigente in materia di Privacy. Ai fini che precedono, e nel rispetto delle norme vigenti, verranno dalle parti individuati – per gli scopi di cui al presente contratto – gli eventuali responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati.

17.5 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei

dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al GDPR.

17.6 Con riferimento alle modalità di accesso al Sito, l'Affidatario prende atto che Arexpo, nella persona del suo legale rappresentante o procuratore speciale, sarà Titolare del Trattamento dei dati personali dei dipendenti/collaboratori/consulenti/fornitori/visitatori dell'Affidatario che Arexpo dovrà raccogliere in applicazione alle misure di security e di safety definite nel Regolamento reperibile sul sito internet www.arexpo.it (http://arexpo.cms3.arscolor.com/storage/sito1/it/Info_utili/Contatti/regolamento-accesso-al-sito-2-cpy-2-1.pdf). Si precisa, inoltre, che il conferimento ad Arexpo dei predetti dati personali è condizione necessaria per l'accesso, a qualunque titolo, al Sito medesimo.

Articolo 18

Codice Etico e Mog, Piano Anticorruzione e Patto di Integrità

- 18.1 L'Affidatario dichiara di aver preso visione mediante accesso al sito http://www.arexpo.it (nella sezione "Società Trasparente>Disposizioni generali") ed espresso piena e incondizionata accettazione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (di seguito "Patto di Integrità") approvato con D.G.R. 30 gennaio 2014 n. 10/1299.
- 18.2. L'Affidatario garantisce ad Arexpo per sé ed eventuali soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, il pieno rispetto dei principi contenuti nel modello elaborato da Arexpo (di seguito "MOG") ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i., nonché del Codice Etico di Arexpo S.p.A. pubblicati sul sito www.arexpo.it (nella sezione "Società Trasparente>Disposizioni generali"), di cui dichiara di aver preso visione per accettazione.
- 18.3. L'Affidatario dichiara, inoltre, di aver di aver preso visione, mediante accesso al sito http://www.arexpo.it (nella sezione "Società Trasparente>Altri Contenuti Corruzione") del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del suo incarico, comportamenti rispettosi dei precetti ivi contenuti.
- 18.4. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, Arexpo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere

di diritto il presente Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

18.5. L'Affidatario stesso si impegna a far sottoscrivere a tutti i soggetti che eseguiranno o collaboreranno a eseguire, a qualsiasi titolo, le prestazioni qui dedotte, la dichiarazione di avvenuta presa visione del Patto di Integrità, del Codice Etico, del MOG e del Piano Anticorruzione, e si impegna a che gli stessi ne rispettino le previsioni e i principi. Tali dichiarazioni, il cui modello è disponibile sul sito internet http://www.arexpo.it (nella sezione "Società Trasparente>Altri Contenuti - Corruzione"), dovranno essere tempestivamente trasmesse ad Arexpo S.p.A. all'indirizzo arexpo@pec.arexpo.it. In caso di violazione dell'anzidetto impegno, Arexpo S.p.A. sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente paragrafo 4.

Articolo 19

Riservatezza

19.1 Le informazioni in qualunque modo rese e/o raccolte da ciascuna delle Parti e da Fondazione HT durante l'esecuzione del presente Contratto non verranno utilizzate per scopi diversi da quelli ivi contemplati, né diffuse o comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, salvo tuttavia il caso in cui la Parte debba ottemperare a obblighi regolamentari o di legge o a richieste di Autorità italiane o estere alle quali non si possa opporre rifiuto, oppure tali informazioni siano già di dominio pubblico o lo siano divenute per cause diverse dalla violazione degli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente concessione.

19.2 Ciascuna delle Parti nonché Fondazione HT si impegnano, inoltre, a non eseguire e a non permettere che altri effettuino copie, estratti, note, elaborazioni di qualsivoglia informazione o documento di cui la stessa sia venuta in possesso in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

19.3 Ciascuna delle Parti e Fondazione HT si impegnano, altresì, a comunicare e a far osservare gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo ai propri dipendenti e a tutti coloro i quali, per qualsivoglia motivo, collaborino o abbiano collaborato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

19.4 Le previsioni e i divieti di cui al presente articolo rimarranno in vigore per 2 (due) anni dalla data di scadenza del presente Contratto, o dall'eventuale risoluzione, recesso o scioglimento per qualsiasi altro motivo del rapporto oggetto dello stesso.

Articolo 20

Clausola Anticorruzione

20.1 L'Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, nei confronti degli organi sociali o dei dirigenti della propria impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del presente contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

20.2 Arexpo S.p.A. avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del fornitore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del presente contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p..

Articolo 21

Trasparenza

- 21.1 L'Affidatario espressamente e irrevocabilmente:
- i. dichiara che non vi è stata intermediazione o altra opera da parte di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- ii. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre

utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;

iii. dichiara che non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 2 e seguenti della L. n. 287/1990;

iv. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né comunque a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

21.2 Qualora risultasse non veritiera o violata una delle dichiarazioni o degli obblighi di cui al precedente paragrafo, laddove nel corso del presente rapporto contrattuale l'Affidatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti, lo stesso Contratto si intenderà risolto, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dello stesso, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 22

Foro esclusivo

22.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 23

Oneri fiscali e spese contrattuali

23.1 Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali a eccezione di quelli che fanno carico ad Arexpo o a Fondazione HT ai sensi di legge.

Articolo 24

Referenti e Direttore dell'Esecuzione

24.1 Le Parti prendono atto che il soggetto incaricato dall'Affidatario di tenere le comunicazioni formali con Arexpo e Fondazione HT, è l'Arch. [#]; e che il soggetto

incaricato di tenere per Arexpo le comunicazioni formali con il responsabile nominato dall'Affidatario, nonché di svolgere le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, è [#] (indirizzo e-mail: @arexpo.it) e che il soggetto incaricato di tenere per Fondazione HT le comunicazioni formali con il responsabile nominato dall'Affidatario è [#] (indirizzo e-mail: @htechnopole.it).

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

Allegati:

1) Offerta;

2)

3)

Arexpo S.p.A.

I 'AFFIDATARIO

[#]

[#]

Fondazione Human Technopole per le parti ad essa riferite

[#]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Affidatario riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte

e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole:

Articolo 3 – Corrispettivo

Articolo 4 – Modalità di fatturazione e pagamenti

Articolo 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 6 – Obblighi dell'Affidatario

Articolo 11 - Penali

Articolo 12 – Garanzie e coperture assicurative

Articolo 15 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa, recesso

Articolo 16- Cessione del contratto

Articolo 17 – Privacy e trattamento dei dati

Articolo 18 - Codice Etico di Arexpo e Mog, Piano Anticorruzione e Patto Di Integrità

Articolo 19 – Riservatezza

Articolo 20 - Clausola Anticorruzione

Articolo 21 – Trasparenza

Articolo 22 - Foro esclusivo

Arexpo S.p.A.

L'AFFIDATARIO

[#]

[#]

Fondazione Human Technopole

[#]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate